

Scenari economici

la parola a Francesco Rotondi – Managing Partner LabLaw



Salario minimo o un reddito civile



Francesco Rotondi

Milanese di nascita, professore alla LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza, avvocato giuslavorista; nel 2006 fonda LabLaw, uno dei più importanti e autorevoli studi legali specializzati in diritto del lavoro in Italia

In questi ultimi mesi si è molto discusso, e con buona probabilità se ne discuterà anche per i mesi avvenire, del tema del **salario minimo legale**.

Un argomento portato, nuovamente, sotto la luce dei riflettori dalla ormai nota proposta di legge presentata da alcune componenti delle forze di opposizione parlamentari che, in estrema sintesi, **prevede l'introduzione di un salario minimo legale la cui quantificazione è fissata a 9 euro l'ora**.

Attorno a questo tema si è sviluppato un dibattito molto ampio nell'ambito del quale si mescolano e si confondono più piani e più livelli di approfondimento.

La complessità degli argomenti conduce all'intersezione di questioni di carattere ideologico che connotano inevitabilmente un tema di questa portata, con il tema degli effetti di una disposizione legale sulle relazioni sindacali, e con le questioni strettamente economiche legate al costo della misura, ma anche con tutta la questione relativa alla quantificazione dell'importo orario da avere a riferimento.

In questo contesto fluido e non sempre orientato si sta assistendo, anche, ad evitabili "fughe in avanti" della giurisprudenza o di alcuni organi ispettivi. In questo senso nel breve volgere abbiamo assistito a due pronunciamenti per certi versi contrastanti da parte della giurisprudenza del lavoro e di quella amministrativa su temi affini a quelli di cui si tratta.

Molte potrebbero essere le osservazioni critiche sull'approccio prospettato dalla proposta di legge, ma quelli principali sono da un lato quello metodologico alla misura e per altro verso la indeterminatezza degli obiettivi che si intende perseguire.

Un approccio più realistico al problema dovrebbe essere quello di passare da una quantificazione "orizzontale" priva di un

collegamento con mondo produttivo e sociale nel quale il lavoratore produce il reddito da lavoro dipendente, **a un'idea di un parametro diversificato in ragione del luogo in cui il reddito viene prodotto e del relativo costo della vita**.

Sotto questo profilo, un approccio al tema falsamente egualitario rischia di essere foriero di nuove e profonde diseguaglianze.

Per essere ancor più incisivi occorre preliminarmente uscire dall'ipocrisia per cui il valore effettivo, e non quello nominale, della retribuzione è uguale in tutto il territorio nazionale. L'approccio non dovrebbe essere quello della ricerca di un importo minimo uguale per tutti, **ma quello dell'individuazione di uno strumento/parametro oggettivo, verificabile ed evolutivo, che consenta di parametrare il valore del reddito alle esigenze di vita del luogo ove questo reddito deve essere spendibile.** L'ulteriore considerazione è che se si volesse affrontare il salario minimo nella prospettiva del contrasto al c.d. "lavoro povero", ammesso e non concesso che questa definizione possa avere un suo valore, l'individuazione di una soglia minima oraria generalizzata non avrebbe il pregio di porsi quale soluzione al problema.

Peraltro, non può essere omessa la considerazione per cui l'obiettivo di una previsione di questo genere è il rispetto del principio di sufficienza contenuto nell'articolo 36 Cost. **che non dovrebbe essere declinato nell'accezione della "non povertà" ma in quella dell'esistenza libera e dignitosa,** concetto più affine all'idea di un "reddito civile" piuttosto che "non povero".